



CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 22/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DELL'INCONTRO DI CALCIO A.S.D. IMPERIA CALCIO VS U.S. SESTRI LEVANTE 1919 DEL 24 SETTEMBRE 2025

IL SINDACO

Premesso che:

- Mercoledì 24 settembre 2025, a partire dalle ore 15.00 si svolgerà, presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione", l'incontro di calcio "A.s.d. Imperia Calcio vs U.S. Sestri Levante 1919", gara valida per il campionato interregionale di Serie D;

Considerato che:

- la partita è connotata da profili di rischio in considerazione della rivalità esistente tra le tifoserie delle due squadre;

- la presenza di un discreto numero di tifosi di entrambe le squadre potrebbe rappresentare l'occasione per il verificarsi di disordini causati anche dall'uso eccessivo di bevande alcoliche;

- con comunicazione pervenuta in data 18/09/2025, prot. n. 67976, il Questore di Imperia, al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha manifestato l'opportunità di introdurre il "*divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita in voce ed il divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, ma vendute in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta*";

- la Questura di Imperia ritiene opportuno fissare l'arco temporale del divieto a partire dalle due ore precedenti all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 24 settembre 2025;

Preso atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n.14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto di "introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto di "introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica";

Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per la sicurezza pubblica segnalate dalla

Questura di Imperia e, pertanto, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo i frequentatori dell'impianto sportivo, gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e costituire rischio per la sicurezza pubblica;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti posti in essere a seguito di condotte irresponsabili che si possono manifestare in caso di abuso di bevande alcoliche, determinano il rischio di gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti sia all'interno che all'esterno dello stadio;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell'art.54 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Prefetto di Imperia per quanto di competenza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale) nonché al bar ubicato all'interno dello stadio comunale, di somministrare e di vendere, anche attraverso distributori automatici, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00 del giorno mercoledì 24 settembre 2025.

il divieto, a tutti indistintamente, di consumare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi e bevande, anche non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori che potrebbero essere utilizzati come strumenti atti ad offendere all'interno dello stadio e in luoghi pubblici nel raggio di 200 mt. dallo stesso (vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale), disponendo, al contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00 del giorno mercoledì 24 settembre 2025.

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio da disputarsi nel giorno mercoledì 24 settembre 2025 e per l'orario sopra indicato.

DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- al Prefetto di Imperia;
- al Questore di Imperia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Imperia;
- al Comandante della Polizia Municipale di Imperia;
- alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori;

che sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della Forza Pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Interventi straordinari e di emergenza".

dalla Residenza Municipale, li 22/09/2025

IL SINDACO
Claudio Scajola

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.